



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot.n. 8625/U/C32a

Torino, 27 ottobre 2014

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
del Piemonte

E, p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Ai Coordinatori di Ed. Fisica e Sportiva
del Piemonte

Ai Presidenti e ai Docenti Referenti delle
Consulte Provinciali degli Studenti

Ai componenti del FORAGS Piemonte

Oggetto: Certificato medico per l'attività sportiva non agonistica - Protocollo d'Intesa

Si comunica che il 22 ottobre 2014 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il C.O.N.I. - Comitato Regionale Piemonte, la F.I.I.M.G. e la F.I.M.P., in relazione alla norme per il rilascio del certificato medico per l'attività sportiva non agonistica.

Si allegano alla presente il testo del Protocollo e il modello per il rilascio del certificato da parte dei medici certificatori.

Si prega cortesemente di diffondere la presente comunicazione a tutti i docenti interessati.

Il Dirigente
Stefano Suraniti

PROTOCOLLO DI INTESA

**tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
e
la FIMP –Consiglio Regionale del Piemonte
e
la FIMMG - Consiglio Regionale del Piemonte
e
il CONI – Comitato Regionale del Piemonte
per**

Norme per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ad uso scolastico

- VISTA** la nota USR, FIMP, FIMMG, CONI prot. n. 7372V/C32 del 15/10/2008 avente per oggetto "chiarimenti norme per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica".
- VISTO** l'art. 42-bis comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del 09.08.2013 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)
- CONSIDERATE** le modifiche apportate all'art. 42-bis comma 2 dall'art. 4 comma 10 septies della Legge n.125 del 30 ottobre 2013
- CONSIDERATO** che le Linee Guida cui fa riferimento l'art. 42 bis comma 2 così come modificato dalla legge n.125 del 30/10/2013 , volte a superare una serie di difficoltà interpretative , sono state adottate dal Ministero della Salute con decreto dell'8 agosto 2014 (G.U. n. 243 del 18-10-2014), confermando anche il modello di certificato in All.2

le parti convengono quanto segue:

devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche ed hanno diritto al certificato gratuito

- 1** gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche , con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante , organizzate cioè dalle scuole in orario extracurricolare finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
- 2** gli alunni già selezionati delle scuole di ogni ordine e grado che partecipano ai Campionati Studenteschi nelle fasi precedenti a quella Nazionale.

Da ciò consegue che, per quanto previsto in orario curriculare dai programmi ministeriali ed inserito nei P.O.F. delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la legge non richiede alcuna certificazione di idoneità.

Si ribadisce inoltre che:

- ❖ le richieste di rilascio dei certificati dovranno essere avanzate in prossimità degli eventi per cui sono dovuti e **per i soli alunni partecipanti (non è possibile ottenere certificati per tutti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico)**;
- ❖ tali richieste dovranno essere specifiche (nominative per ogni allievo) e sottoscritte in originale dall'autorità scolastica competente, utilizzando l'allegato modulo debitamente compilato in ogni sua parte;
- ❖ il certificato scadrà trascorso un anno dalla data del rilascio, sarà valido solo in "originale" e per l'uso scolastico;
- ❖ si fa presente che, qualora nell'arco dell'anno di validità del certificato, gli alunni dovessero partecipare ad eventi sportivi scolastici di discipline diverse a quella per cui è stato richiesto il rilascio, non saranno necessari altri documenti sanitari;
- ❖ si fa presente che il certificato rilasciato gratuitamente ad uso scolastico (vedi punti 1 e 2) non può essere utilizzato per altre attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- ❖ per il rilascio del certificato per attività sportiva non agonistica i medici certificatori si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo le linee guida approvate dal Ministero della Salute così come previsto dall'art.42 -bis comma 2 della Legge 98/13 e successive Linee Guida (8 agosto 2014);
- ❖ gli accertamenti eseguiti con il solo fine del rilascio della certificazione in oggetto non possono essere prescritti a carico del SSN
- ❖ la certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta, **relativamente ai propri assistiti**, su apposito modello predefinito.

Torino, il 22/10/2014

IL DIRETTORE USR PIEMONTE Fabrizio Manca	IL SEGRETARIO FIMP REGIONE PIEMONTE Renato Turra	IL SEGRETARIO FIMMG REGIONE PIEMONTE Roberto Venesia	IL PRESIDENTE CONI PIEMONTE Gianfranco Porqueddu
--	--	--	--